

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dr Salvatore Mirabella, Giudice della III Sezione Civile del Tribunale di Catania, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3881 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili anno 2009 promossa

DA

██████████ nata a Catania il ██████████ ed ivi elett. dom. presso lo Studio dell'Avv. Francesco Silluzio che la rappr. e dif. per procura a margine dell'atto di citazione

CONTRO

Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele -Ferrarotto- Santo Bambino con sede in Catania in persona del suo legale rappresentante elett. dom. in Catania presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Ippolito che la rappr. e dif. per procura a margine della comparsa di risposta

CONTRO

Ministero della Salute in persona del Ministro in carica rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

Venuta la causa all'udienza del 17 gennaio 2012 i procuratori delle parti precizarono le conclusioni come da verbale.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 16 ed il 13 marzo 2009, rispettivamente all'Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto - Santo Bambino ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, oggi Ministero della Salute, ██████████ esponeva quanto segue.

*P. Mir.*

Essendo stata sottoposta, nell'anno 1979, ad una trasfusione di sangue nel corso di un ricovero presso l'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania, nell'ottobre del 2004 l'attrice, all'esito di esami ematologici, apprendeva di avere contratto l'epatite HCV.

A seguito dell'istanza ex l. 210/1992 proposta dall'attrice in data 18 maggio 2006, il Ministero della Salute riconosceva il nesso di causalità tra la trasfusione, avvenuta il 3 dicembre 1979, e l'infezione dal virus HCV.

Tanto premesso, [REDACTED] chiedeva la condanna dell'Azienda Ospedaliera e del Ministero della Salute al risarcimento dei danni, configurandosi la responsabilità dei predetti convenuti.

Si costituiva l'Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele -Ferrarotto -Santo Bambino, eccependo il difetto di legittimazione passiva. Ed invero l'Azienda convenuta era stata costituita il 10 luglio 1995, e cioè in epoca successiva all'evento dedotto dall'attrice (3 dicembre 1979), ed i rapporti pregressi, secondo l'ordinamento regionale, andavano imputati, dopo la cessazione dell'attività delle apposite gestioni liquidatorie (1° gennaio 2007), al competente Assessorato della Regione Siciliana.

Si costituiva il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, oggi Ministero della Salute, eccependo la prescrizione e deducendo la carenza di sue responsabilità, per non essere noto, all'epoca della trasfusione in questione, il virus dell'epatite C. Contestava ancora il Ministero convenuto la sussistenza del nesso di causalità e rilevava che, in ogni caso, doveva tenersi conto delle somme percepite e percipiende dall'attrice a sensi della 210/1992.

Disposta consulenza tecnica, la causa veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Va dichiarato il difetto di legittimazione dell' Azienda Ospedaliera Universitaria convenuta, cui non può essere imputato, alla stregua della legislazione regionale, e secondo la consolidata giurisprudenza in materia, il debito risarcitorio connesso ad un evento avvenuto nell'anno 1979, e cioè prima della costituzione dell'Azienda convenuta. Peraltro la domanda giudiziale è stata

th mib

proposta quando già erano cessate le apposite Gestioni stralcio ed andava, pertanto, proposta direttamente nei confronti del competente Assessorato della Regione Siciliana.

La domanda proposta nei confronti del Ministero della Salute merita accoglimento per quanto di ragione.

Va anzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione.

Ed invero, anche a ritenere ricorrere un caso di responsabilità extracontrattuale (v. Cass. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 584), ed a ritenere pertanto applicabile la prescrizione quinquennale, il termine non era decorso all'epoca dell'atto di citazione del Ministero (13 marzo 2009). Ed invero, alla stregua degli atti di causa (v. referti degli esami di laboratorio), la consapevolezza della ████████ di avere contratto l'infezione HCV non può farsi risalire ad epoca anteriore a quella indicata (20 ottobre 2004).

A termini della più recente e condivisibile giurisprudenza della S.C. (SS.UU. 11 gennaio 1998 n. 576), sussiste la responsabilità del Ministero anche per eventi anteriori alla sicura identificazione del virus dell'epatite C (anno 1989), poiché un più stringente controllo dei donatori avrebbe consentito di accertare, comunque, un'infezione virale epatica (pur non essendo stato isolato lo specifico virus responsabile, diverso da quelli già noti, causa dell'epatite A e B) ed impedire, pertanto, la donazione ed il conseguente contagio del soggetto trasfuso.

In pratica, deve essere retrodatato agli anni '70 (epoca dell'individuazione del virus dell'epatite B) il periodo a partire dal quale è configurabile la responsabilità del Ministero per l'omesso controllo.

Il nesso di causalità, già accertato in sede amministrativa (verbale del 18 giugno 2007), è stato confermato dal C.T.U. (v. pagg. 20-21 della relazione).

In atto (v. conclusioni del C.T.U., pag. 22 della relazione) l'attrice è affetta da "epatopatia cronica HCV correlata", conclamata nell'ottobre 2004.

Il danno biologico permanente è stato valutato dal C.T.U. nella misura del 30 per cento.

h  
m.u.

In applicazione del sistema "tabellare" del punto di invalidità, adottato da questa Sezione, il danno va liquidato in euro 129.820,00. Il valore, comprensivo del danno non patrimoniale, del punto corrispondente al grado di invalidità (euro 5.769,76) va devalutato con il coefficiente 0,570, in ragione dell'età -anni 51- del soggetto all'epoca della manifestazione dell'epatite.

Gli interessi legali, decorrenti dalla manifestazione della malattia (ottobre 2004) al soddisfo, vanno calcolati secondo il criterio enunciato da Cass. 10 marzo 2000 n. 2735, e cioè sulla sorte capitale devalutata secondo gli indici ISTAT del costo della vita all'ottobre 2004 e successivamente rivalutata, anno per anno, secondo gli stessi indici ISTAT.

Dalla somma come liquidata va detratto l'importo dell'indennizzo eventualmente già corrisposto.

L'incumulabilità dell'indennizzo ed il risarcimento del danno si desume dai principi generali, e peraltro l'alternatività tra indennizzo e risarcimento, espressamente affermata da Cass. 21 ottobre 2000 e confermata da Cass. SS.UU. 584/2008, porta alla necessaria conseguenza che il danno risarcibile sia, nel caso in esame, quello non coperto dall'indennizzo.

Il Ministero convenuto va altresì condannato a rimborsare all'attrice le spese del giudizio.

Sussistono i presupposti per compensare le spese processuali tra l'attrice e l'Azienda Ospedaliera convenuta.

Vanno poste in via definitiva a carico del Ministero le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da ██████████, dichiara la carenza di legittimazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele -Ferrarotto - Santo Bambino con sede in Catania.

Condanna il Ministero della Salute a pagare a ██████████, per la causale di cui in motivazione, euro 129.820,00, con gli interessi legali come da motivazione, detratto l'importo dell'indennizzo eventualmente corrisposto.

Sh Wind

Condanna altresì il Ministero convenuto a rimborsare a [REDACTED] le spese processuali che liquida in complessivi euro 10.190,00 di cui euro 190,00 per spese ed euro 10.000,00 per compensi difensivi.

Compensa le spese tra l'attrice e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele –Ferrarotto –Santo Bambino con sede in Catania.

Pone in via definitiva a carico del Ministero le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Catania 27 marzo 2013

Il Giudice  
*fr. Minelli*